

Civile Ord. Sez. 5 Num. 8396 Anno 2026

Presidente: HMELJAK TANIA

Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA

Data pubblicazione: 03/04/2026

Oggetto: Tributi

**Iscrizione d'ipoteca legale**

**- Fondo patrimoniale-**

**PRINCIPIO DI DIRITTO**

## **ORDINANZA**

Sul ricorso n. 21716 del ruolo generale dell'anno 2020 proposto

Da

**Eleonora Tebaldi** rappresentata e difesa, in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to Elisabetta Ferrario, elettivamente domiciliata presso lo studio Legale Panini- Bucciarelli- Avv.to Sonja Scalera, in Roma, Via Giovanni Antonio Plana n. 4;

**- ricorrente principale -**

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente *pro tempore***, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

**-controricorrente e**

**ricorrente incidentale (condizionato)-**

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna n. 2238/11/2019 depositata in data 26 novembre 2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

### **RILEVATO CHE**

1. In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:  
1) avverso iscrizione ipotecaria su immobile di proprietà di Eleonora Tebaldi e comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, originate da diverse cartelle di pagamento asseritamente notificate alla contribuente, nella qualità di socia accomandataria - condebitore solidale di RMG di Tebaldi Iriano & C. s.n.c. per mancato pagamento di debiti fiscali imputabili alla società risalenti agli anni 1999-2004, quest'ultima aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna deducendo l'inesistenza e/o nullità delle notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento, la decadenza e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, l'illegittimità, per violazione dei limiti di cui all'art. 170 c.c., del gravame ipotecario iscritto dal concessionario ex art. 77 del DPR n. 602/73 su bene costituito in fondo patrimoniale, in relazione a debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, l'insussistenza della responsabilità solidale ex art. 2291 c.c. in capo alla ricorrente successivamente al 4.11.2003, essendo da quella data cessata la qualifica di socia di RMG di Tebaldi Iriano & C. s.n.c.; 2) aveva controdedotto l'Agenzia delle entrate-Riscossione eccependo - in via preliminare- il difetto di giurisdizione del giudice adito con riguardo ad alcune pretese non aventi natura tributaria, nonché la tardività del ricorso ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92, e, nel merito, la ritualità della

notifica delle pregresse cartelle, il mancato decorso dei termini di decadenza, l'interruzione del termine decennale di prescrizione e la validità della iscrizione ipotecaria ancorché su beni costituiti in fondo patrimoniale; 3) la CTP di Bologna, con sentenza n. 1082/17/2016, aveva accolto il ricorso ritenendo fondata l'assorbente eccezione di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dei limiti di cui all'art. 170 c.c. atteso che il bene oggetto del gravame ipotecario era stato conferito nel fondo patrimoniale (nel novembre del 2010 congiuntamente al coniuge) e i debiti fiscali della società – dei quali la contribuente si assumeva condebitrice – contratti nell'esercizio dell'impresa erano estranei ai bisogni della famiglia; 4) avverso la sentenza di primo grado, Equitalia s.p.a. (cui era subentrata ADER a decorrere dal 10 luglio 2017) aveva proposto appello dinanzi alla CTR dell'Emilia-Romagna eccependo il difetto di giurisdizione per i carichi inerenti alle posizioni debitorie di natura non tributaria; nel merito, aveva dedotto la legittimità della iscrizione ipotecaria, non essendo la circostanza che si trattasse di debiti sorti nell'esercizio dell'attività di impresa tale da escludere, in via di principio, che si trattasse di debiti contratti per soddisfare i bisogni familiari, ed essendo onere della contribuente, nella specie non assolto, dimostrare la estraneità dei debiti in questione a tali bisogni; aveva anche ribadito le difese spiegate in primo grado circa la ritualità della notifica delle cartelle, e il mancato decorso della decadenza e della prescrizione; 5) era rimasta contumace Tebaldi Eleonora; 6) la CTR dell'Emilia-Romagna con sentenza n. 2238/11/2019, depositata in data 26 novembre 2019, aveva accolto l'appello dell'Agenzia- Riscossione.

2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – posto che l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973 era ammissibile anche su beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate nell'art. 170 c.c., sicché era legittima solo se l'obbligazione tributaria fosse strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conoscesse l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al

creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (è richiamata Cass. sez.3., n. 20998 del 2018) - ha ritenuto la legittimità dell'iscrizione ipotecaria costituita dal concessionario sul bene immobile di proprietà di Eleonora Tebaldi incluso nel fondo patrimoniale in quanto la contribuente non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante circa: 1) *la estraneità dei debiti contratti ai bisogni della famiglia*, non avendo - posto che la circostanza della insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa non era idonea, in linea di principio, ad escludere che il debito si potesse considerare contratto per soddisfare quei bisogni - prodotto documenti riferiti all'origine dei debiti medesimi (c.d. fatto generatore dell'obbligazione) ovvero elementi e/o titoli da cui trarre, anche in via presuntiva, trattandosi di crediti di natura tributaria, l'esclusione della loro riconducibilità alla soddisfazione dei bisogni alla famiglia; 2) (quand'anche il debito fosse stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni), *la conoscenza da parte del creditore-concessionario della estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia*, non avendo allegato o indicato fatti o elementi riferiti alla destinazione o all'impiego delle somme sottratte all'Erario per il soddisfacimento di bisogni extra-familiari o per altri fini secondari.

3. Avverso la suddetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. L'Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

5. In data 30.12.2025, la contribuente ha depositato memoria denominata "note di trattazione scritta".

### **CONSIDERATO CHE**

1. Preliminarmente quanto all'istanza formulata da ADER in controricorso di "trattazione congiunta" del presente procedimento con quello RG n. 21714/2020 (avverso la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna n. 2237/11/2019) va

ricordato che, nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 19, lett. f) decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del "*simultaneus processus*" in senso tecnico (Sez. L, n. 4357 del 23/02/2010, Rv. 612005 - 01), situazione nella specie sussistente, posto che le cause, per le quali la riunione è richiesta, sono state fissate per la medesima udienza innanzi a questa Sezione, con la conseguenza che, anche per ragioni di speditezza processuale, non appare necessario disporre la riunione dei procedimenti (*ex multis*, Cass. n. 28687 del 2017).

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 169, 170 c.c. e 77 del DPR n. 602/73 per avere la CTR ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria sul bene personale della contribuente incluso nel fondo patrimoniale sebbene i debiti fiscali iscritti a ruolo, contratti dalla società (di cui la contribuente aveva detenuto una quota fino al 4 novembre del 2003) nell'esercizio dell'impresa (gestita esclusivamente dal padre della ricorrente avendo quest'ultima, all'epoca dei fatti, un proprio nucleo familiare e svolgendo altra attività lavorativa), fossero – come accertato, in punto di fatto, dal giudice di primo grado avuto riguardo alla relazione tra fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia - estranei ai bisogni familiari della contribuente e il concessionario-creditore fosse a conoscenza di tale estraneità.

2.1. Il primo motivo è infondato.

2.2. Sulla questione concernente l'aggredibilità del fondo patrimoniale per crediti esattoriali a mezzo iscrizione ipotecaria, questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass. 15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano

affermato che l'esecuzione richiamata dall'art. 170 c.c. fosse estranea all'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, che *"in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia"* (cfr. Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 22761/2016; Cass. n. 23876/2015; v. Cass., sez. 5, sentenza 10166/2020; Cass., sez. 5, n. 5206 del 2025); ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. (Cass. n. 1652/2016; Cass. n. 5385/2013). Ulteriore conseguenza è anche l'irrilevanza della anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti, estranei ai bisogni della famiglia, sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria (Cass. n. 15862 del 2009).

2.3.Ciò posto, l'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale grava su colui che intende avvalersene, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per

scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1318 del 2022; Cass. n. 15251 del 2021; Cass. n. 641 del 2015; Cass. n. 23876 e n. 641 del 2015; Cass. n. 4011 del 2013). Con particolare riferimento ai debiti tributari si è anche statuito che *"In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi"* (cfr Cass. n. 3738 del 2015; Sez. 5, Ordinanza n. 5017 del 2020; Sez. 5, Sentenza n. 1318 del 2022 ). Se è vero (Cass. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni (Cass. n. 3738 del 2015; Cass. 10166/2020; Cass. n. 15741/ 2021). Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, si è anche precisato che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora

la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano "inerenza diretta ed immediata con i predetti bisogni" (Cass. n. 2904/2021, Cass. n. 15741 del 2021; v. anche Cass. 16176/2018). Spetta, pertanto, al giudice di merito di accertare - in fatto - se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, (Cass. n.12998/2006) a prescindere dalla natura della stessa (Sez. 5, Ordinanza n. 5017 del 2020).

2.4. Il rischio di imporre al debitore una *probatio diabolica* si può in verità scongiurare ammettendo, così come la giurisprudenza di questa Corte ammette, che la prova della consapevolezza da parte del creditore della estraneità del debito ai bisogni della famiglia possa darsi per presunzioni semplici ( Cass. 2904/2021), che sono da leggersi nel contesto normativo specifico, poiché le obbligazioni che si contraggano nell'interesse della famiglia non hanno una fonte puramente volontaria ma discendono da obblighi legali fondati sullo status, che ne definiscono i confini entro i quali si esercita l'autonomia privata, tramite l'accordo sull'indirizzo della vita familiare. Ancora deve osservarsi che, se il creditore è l'erario, che non ha rapporti personali con il debitore e non ne conosce la situazione familiare e personale se non per quanto emerge dagli atti fiscalmente rilevanti e dal regime legale della famiglia (primario e secondario), è giocoforza affidarsi a presunzioni semplici fondate sui fatti oggettivamente rilevanti, al loro inquadramento nella disciplina del regime patrimoniale della famiglia, ed alle conclusioni che se ne possono trarre secondo un processo logico deduttivo. Sulla base di questi principi, deve ritenersi consentito al contribuente che abbia una pluralità di fonti di reddito e, in particolare, una pluralità di partecipazioni societarie, di provare, anche per presunzioni semplici, e al fine di contrastare l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, così da accertare se l'obbligazione tributaria grava su un reddito destinato al mantenimento della famiglia, o se si tratti di interessi speculativi con finalità di lucro personale ovvero di spese personali anche voluttuarie, ovvero anche di proventi destinati alla soddisfazione di altri interessi e all'assolvimento di altri obblighi, tra essi



compresi gli obblighi di natura familiare per soggetti che non fanno parte di quella "famiglia" per le cui esigenze è stato costituito il fondo patrimoniale (Cass. n. 15741 del 2021).

2.5. Ne consegue l'enunciazione del suddetto principio di diritto: «**In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè, a fronte di debito di natura tributaria di società di persone sorto nell'esercizio dell'impresa di quest'ultima della quale il contribuente, in quanto socio, sia ritenuto co-debitore solidale ex art. 2291 c.c., grava su quest'ultimo l'onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche, pure avvalendosi di presunzioni semplici: 1) la contrazione del debito per scopi estranei alle necessità familiari, e, dunque, il fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa, e la relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni familiari dimostrando, in concreto, la destinazione del maggior reddito societario conseguito all'evasione a scopi voluttuari estranei ai bisogni della sua famiglia; 2) la consapevolezza da parte del creditore di tale estraneità**».

2.6. Nella specie, la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in quanto - premettendo che il credito di natura tributaria sorto nell'esercizio dell'impresa non è idoneo, in linea di principio, ad escludere, per il solo fatto di essere sorto nell'esercizio dell'impresa, la strumentalità dello stesso ai bisogni della famiglia - ha ritenuto legittima l'iscrizione di ipoteca in questione in relazione a debiti fiscali imputabili a RMG di Tebaldi Iriano & C. s.n.c. sul bene rientrante nel fondo patrimoniale costituito dalla contribuente- socia accomandataria non avendo quest'ultima - in base ad un accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità e senza che rilevasse la data di insorgenza del credito rispetto a quella di costituzione del fondo - prodotto "documenti riferiti all'origine dei debiti fiscali" che dimostrassero il contesto nel quale questi

ultimi erano stati contratti (c.d. fatto generatore) né tantomeno i *“titoli dai quali emergessero le condizioni in ordine alla destinazione da cui trarre, anche in via presuntiva, trattandosi di crediti di natura tributaria, l’esclusione della loro riconducibilità alla soddisfazione dei bisogni di famiglia”*. Peraltro, ad avviso del giudice di appello, la contribuente non ha assolto - sempre in base ad un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - l’onere di provare - quand’anche i crediti fossero stati contratti per scopi estranei a tali bisogni - la conoscenza della estraneità di tali debiti in capo al creditore-concessionario non avendo allegato *“fatti ed elementi riferiti alla destinazione o all’impiego delle somme sottratte all’Erario per il soddisfacimento ai bisogni extrafamiliari per necessità voluttuarie o altri e diversi fini secondari”*.

2.7. Invero, sarebbe stato, invece, onere del ricorrente quanto meno allegare (e poi provare) che il maggior reddito conseguito all'evasione era stato destinato a scopi voluttuari estranei ai bisogni della famiglia: quali investimenti azionari ovvero acquisti di immobili non costituiti nel fondo patrimoniale (Cass. n.4593/2017 in motiv.); e, del resto, la difficoltà di provare la conoscenza dell'Erario della non inerenza dei crediti alle esigenze della famiglia non integra sul piano giuridico un elemento idoneo a invertire la regola di distribuzione dell'onere probatorio (Sez. 5, Ordinanza n. 5017 del 2020).

2.8. Inammissibile è poi la (sub) censura con la quale si aggredisce la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la legittimità della iscrizione ipotecaria anche con riferimento ai debiti fiscali relativi all’anno 2004, pur essendo la qualifica di socia della contribuente cessata a decorrere dal 4 novembre 2003.

2.9. Invero, posto che sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente per la ragione assorbente della ritenuta sussistenza dell’estraneità dei debiti fiscali in questione ai bisogni della famiglia, avuto riguardo alla natura degli stessi derivanti dall’attività imprenditoriale della società, con assorbimento delle altre censure, era onere della contribuente, vittoriosa in prime cure, riproporre, costituendosi ritualmente in grado di appello, specificamente e tempestivamente le eccezioni rimaste assorbite - tra cui quella relativa alla assunta illegittimità dell’ipoteca per insussistenza della responsabilità solidale

successivamente al 4 novembre 2003 - pena la rinuncia alle medesime; ciò in ossequio all'orientamento di questa Corte secondo cui nel processo tributario, l'art. 346 c.p.c., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi sostituito dall'art. 110 del d.lgs. n. 175 del 2024), per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si è costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di impugnazione (Cass. n. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11594 del 03/05/2025).

3. Con il secondo motivo si denuncia *“l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione su punti fondamentali della controversia”* per avere la CTR avere omesso di pronunciare e/o del tutto di motivare sulla dedotta: 1) *estraneità del credito cautelato ai bisogni della famiglia*, avendo il giudice di appello, in sostanza, presunto che i debiti contratti da una società di persone fossero, di fatto, identificabili con le esigenze familiari della contribuente laddove l’estraneità del debito a tali bisogni era, nella specie, *in re ipsa*, trattandosi di debiti di natura tributaria contratti dalla società nell’esercizio dell’attività di impresa ed essendo tale estraneità ai bisogni familiari conosciuta dal concessionario, risultando dai ruoli medesimi; 2) violazione del *beneficium escussionis* di cui all’art. 2304 c.c. non essendovi stato, prima di procedere ad iscrizione ipotecaria sui beni personali della socia, alcun tentativo da parte del concessionario- creditore di preventiva escussione del patrimonio sociale di RMG di Tebaldi Oriano & C.; 3) violazione dell’art. 169 c.c. in merito all’esigenza della volontà di entrambi i coniugi a costituire ipoteca sul fondo patrimoniale; nella specie, appariva evidente che la costituzione del fondo patrimoniale (nel 2010), destinato a fare fronte ai bisogni della famiglia della contribuente, fosse anteriore alla iscrizione ipotecaria (nel 2015). Al riguardo, ad avviso della ricorrente, l’accertamento in fatto operato dal giudice di primo grado circa la estraneità dei debiti fiscali alle esigenze di famiglia sarebbe stato ribaltato dalla CTR

omettendo, sul punto, una esaustiva motivazione. In particolare, premesso che i beni costituiti nel fondo patrimoniale potevano costituire oggetto di iscrizione ipotecaria ad opera di terzi soltanto nei limiti in cui fossero suscettibili di esecuzione forzata e, dunque, soltanto in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia, la CTR avrebbe omesso un accertamento relativo alla riconducibilità del debito, oggetto di iscrizione ipotecaria, alle esigenze della famiglia, tenendo conto della relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti erano stati, in concreto, contratti e tali bisogni, considerando che, nel novero di tali bisogni, andavano ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, al potenziamento della capacità lavorativa e a scongiurare pregiudizi a danno del nucleo familiare.

3.1. In primo luogo, il mezzo contiene un'indistinta unificazione e sovrapposizione delle ragioni di ricorso per cassazione riconducibili al vizio di omessa pronuncia e a quello di difetto di motivazione richiedendo un inesigibile intervento della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio dedotto; occorre ribadire, infatti, l'orientamento secondo il quale nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 14.09.2016 Sez. 5, Ordinanza n. 20690 del 2023).

3.2. Inoltre, il motivo è inammissibile perchè censura la sentenza impugnata deducendo il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e il vizio di omessa motivazione, che, com'è noto, sono vizi tra di loro eterogenei. Ed invero se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per *error in procedendo*, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se,

invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull'eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 22 maggio 2019, n. 13743; Cass., 11 maggio 2012, n. 7268).

3.3. Quanto alla (sub) censura con la quale si denuncia il difetto di motivazione sulla dedotta estraneità del credito cautelato ai bisogni della famiglia, trattasi di vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 cpc, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile *ratione temporis* nella specie (v. nello stesso senso, Cass. n. 30948 del 2018; Cass. n. 16823 del 2020). Invero, pur a prescindere dal riferimento al parametro di sindacato dell'omessa, insufficiente motivazione, non più attuale, ma inopportuno evocato, il vizio specifico denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamente omesso sia un fatto storico, con la conseguenza che, a tali fini, non costituiscono fatti le deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass. sez. 5, n. 18710 del 2022); nella specie, la (sub) censura formulata dalla ricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito concernenti la dedotta estraneità del credito cautelato ai bisogni della famiglia. Peraltro, nella sentenza impugnata, la CTR – con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità- ha ritenuto che la contribuente non avesse fornito la prova né della estraneità dei debiti fiscali in questione alle esigenze familiari né della consapevolezza del creditore- concessionario.

3.4. Quanto alla (sub) censura di omessa pronuncia della CTR sulle doglianze circa la violazione del *beneficium escussionis* di cui all'art. 2304 c.c. e la violazione dell'art. 169 c.c. in merito all'esigenza della volontà di entrambi coniugi a costituire l'ipoteca sul fondo patrimoniale va osservato che è *inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per*

*cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, si da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dovere procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte"*( cfr. Cass. 39869 del 2021; Cass. n. 7536 del 2019; Cass. 17049 del 2015; Cass 29366 del 2022). Invero, «*affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività*» (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf, da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013; Cass. n. 22766 del 2019; Cass. 28580-2021). Invero, la ricorrente non ha assolto a tale onere, in punto di autosufficienza, non avendo indicato in quale atto difensivo tali censure fossero state proposte né tantomeno la formulazione delle stesse si evince dal ricorso di primo grado allegato al ricorso. In ogni caso era, comunque, onere della contribuente, vittoriosa in prime cure - per la ragione assorbente della ritenuta estraneità dei debiti fiscali derivanti dall'attività imprenditoriale della società ai bisogni familiari della contribuente - riproporre, costituendosi ritualmente in grado di appello, specificamente e tempestivamente le eventuali eccezioni rimaste assorbite, pena la rinuncia alle medesime. Alla inammissibilità della (sub) censura di omessa pronuncia, consegue l'assorbimento della (sub) censura di assunto difetto di motivazione su tali doglianze - che di per sé costituirebbe, in ogni caso, già vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 cpc, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile *ratione temporis*.

4. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato ADER denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello dell'Agente della riscossione in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione del giudice di tributario con riguardo alle cartelle di pagamento contenenti l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali e assistenziali ovvero di contravvenzioni.

5. L'infondatezza del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

6. In conclusione, va rigettato il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.

7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

**La Corte** rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 5.900,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma il 13.01.2026

La Presidente

Tania Hmeljak